



## Comune di Perugia

Settore SERVIZI FINANZIARI  
Unità Operativa GESTIONE ENTRATE

COMUNE DI PERUGIA - AMC.PG.A01  
Prot. 2009/ 0037021 del 27/02/2009 ore 13,06  
Dest.: C.G.I.L. PERUGIA; C.I.S.L. PERUGIA; U.I.L.  
Fascicolo: 2009/V.3/2



## PRESIDENTE ORDINE DEI COMMERCIALISTI PROVINCIA DI PERUGIA

Via Pontani, 3  
06128 - Perugia

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PERUGIA

12 MAR, 2009

Prot. n. 354/09

Oggetto: immobili concessi in uso gratuito. Comunicazioni.

Ai sensi dell'art. 1 del D.L. 27.05.2008, n. 93, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della L. 24 luglio 2008, n. 126, a decorrere dall'anno 2008 è esclusa dall'imposta comunale sugli immobili l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, ad eccezione di quelle di categoria A1, A8 e A9, con oneri a carico dello Stato in termini di maggiori trasferimenti a titolo di rimborso del minore gettito dell'I.C.I. ordinaria. Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, nonché quelle ad esse assimilate dal Comune di Perugia con regolamento vigente alla data del 29 maggio 2008.

Secondo quanto contenuto nella Risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 12 del 5 giugno 2008, le pertinenze dell'abitazione principale, pur non espressamente citate dalla norma, sono comprese nell'esenzione, che va inoltre riconosciuta a tutte le unità immobiliari che il comune, con regolamento vigente alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 93/2008 (29.5.2008), ha assimilato alle abitazioni principali.

L'art. 6, commi 1 e 2 del citato regolamento comunale, attualmente vigente, dispone:

"1. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota di imposta ridotta, se deliberata, si considera abitazione principale quella concessa in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, a condizione che il soggetto che l'utilizza vi abbia stabilito la propria residenza ai fini anagrafici.

2. La disposizione di cui precedente comma opera sempre per la parentela in linea retta, mentre, in linea collaterale, è limitata all'ipotesi di parentela entro il quarto grado."

Con deliberazione n. 21 del 23.02.2009 il Consiglio Comunale, al fine di consentire agli uffici competenti di monitorare e di quantificare esattamente le dimensioni del fenomeno in argomento, nonché di presentare entro il 30 aprile di ogni anno (stante l'attuale normativa) la prevista certificazione al Ministero, attestante il minor gettito ICI derivante per l'Ente dalle disposizioni legislative e regolamentari di cui sopra per ottenere il corrispondente rimborso, ha stabilito, inserendo il comma 2 bis dopo il comma 2 del citato art. 6, l'obbligo per i contribuenti che hanno concesso e concederanno in uso gratuito

**Comune di Perugia**

Settore SERVIZI FINANZIARI

Unità Operativa GESTIONE ENTRATE

immobili alle condizioni previste dall'art. 6 sopra richiamato, di presentare agli uffici comunali competenti apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in tal senso da rendere ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, **entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui detta concessione si è verificata**, anche in alternativa alla produzione di copia dell'eventuale atto (ove esistente) con il quale è stato concesso l'uso gratuito.

Stante il carattere annuale dell'imposta e della necessità (con il permanere della attuale normativa) di presentare annualmente la certificazione al Ministero attestante il minor gettito ICI derivante per l'Ente dalle disposizioni legislative e regolamentari di cui sopra al fine di ottenere il corrispondente rimborso, detta dichiarazione dovrà essere resa dai soggetti interessati, al fine di usufruire dell'agevolazione, entro il termine perentorio del 31 marzo di ogni anno.

Con la presente si chiede pertanto di dare ampia diffusione al contenuto della presente agli iscritti a Codesti organismi associativi e alle rispettive strutture che svolgono attività di assistenza fiscale, affinché tutti i contribuenti interessati provvedano a presentare all'Ufficio ICI dell'Unità Operativa Gestione Entrate, **entro e non oltre il termine del 31 marzo 2009**, la dichiarazione sostitutiva in argomento, riferita ad immobili concessi in uso gratuito nell'anno 2008, specificando, oltre ai dati anagrafici dei beneficiari dell'uso gratuito, i dati catastali dell'immobile (foglio, particella, sub, categoria).

Detta dichiarazione potrà essere presentata direttamente allo sportello ICI in Piazza Morlacchi, 24, aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle 12,00 ed il lunedì e il mercoledì anche dalle ore 15,00 alle ore 17,00, oppure inviata tramite fax, allegando fotocopia di un documento di identità valido del dichiarante, al numero 0755772571, o in alternativa, inviando la stessa tramite raccomandata con avviso di ricevimento al Comune di Perugia, Unità Operativa Gestione Entrate Piazza Morlacchi, 24, 06100 PERUGIA.

Il modello di dichiarazione sostitutiva da utilizzare per i fini di cui trattasi è inserito nel canale "Modulistica" sotto la voce "Imposte e tasse", raggiungibile direttamente dalla home page del Comune [www.comune.perugia.it](http://www.comune.perugia.it) o attraverso il canale "Servizi on Line". Il link diretto al file è il seguente: [http://www.comune.perugia.it/resources/Docs/Servizi/Modulistica/Dichiarazione sostitutiva notoriet%C3%A0\\_ICI.pdf](http://www.comune.perugia.it/resources/Docs/Servizi/Modulistica/Dichiarazione_sostitutiva_notoriet%C3%A0_ICI.pdf).

L'ufficio ICI resta a disposizione per ogni eventuale informazione al numero 075075075.

**IL DIRIGENTE**  
(Dott. Mirco Rosi Bonci)